



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 59

Roma 9 marzo 2011

La legge Finanziaria 2008 ha disposto che i contribuenti per usufruire delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia dichiarino annualmente di averne diritto e indichino il codice fiscale dei soggetti fiscalmente a carico.

Pertanto, entro il 18 marzo 2011, occorre presentare l'allegata domanda al proprio ufficio di appartenenza, con l'indicazione dei dati anagrafici e i codici fiscali dei familiari a carico.

In mancanza di detta comunicazione l'Amministrazione provvederà al recupero delle detrazioni che nel frattempo sono state attribuite.

Si precisa che non dovrà presentare il modello allegato chi ha diritto solamente alle detrazioni per lavoro dipendente.

**Coordinamento Nazionale Giustizia
(Raimondo Castellana – Piero Piazza)**

Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno _____

Al _____

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____ / ____ / ____
residente in _____
via _____ n° _____
stato civile _____ codice fiscale _____
in servizio presso l'ufficio _____
con iscrizione n° _____ ai fini di quanto previsto dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e
12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle
seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di _____ .

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazioni
<input type="checkbox"/>	Segnalazione di un reddito complessivo annuo presunto dal dichiarante, composto da reddito da lavoro dipendente parte fissa e parte accessoria, per un totale di euro: <input style="width: 100px;" type="text"/>
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico	

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
<input type="checkbox"/>	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato ¹ (altre detrazione art. 13 TUIR)

¹ La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro



Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e **si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.**

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.


Data / /

Firma per esteso

IL MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO

Firma per esteso del pubblico ufficiale _____



(apporre il timbro dell'Ufficio)

PRESENTAZIONE NON DIRETTA ALLA PROPRIA SEDE DI SERVIZIO (ES. PER POSTA)

Ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13 DEL D.Lgs.30 GIUGNO 2003, n.196 RECANTE "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI")

Si informa che tutti i dati che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, contenuti nel presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla Legge e dai Regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Coniuge a carico – si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili. Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residel coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Figli a carico – si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, **la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni** spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Altri familiari a carico – si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:

- In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali – ad esempio i nonni
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.